

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4303-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(CAPRIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

—

Presentato il 5 gennaio 1987

Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico

NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite II (Affari interni) e IX (Lavori pubblici) nella seduta del 12 febbraio 1987.

I relatori Concetto Lo Bello (per la II) e Giorgio Medri (per la IX) sono stati autorizzati in data 13 febbraio 1987 a riferire oralmente all'Assemblea.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUSIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che all'articolo 3 del decreto
le parole:

« Misure a sostegno delle Associazioni
ed enti con finalità di interesse collettivo »
siano sostituite dalle seguenti:
« Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane
e recupero delle aree urbane degradate »
e le parole: « capitolo 6856 »
siano sostituite con le seguenti: « capitolo
9001 ».

TESTO
DEL GOVERNO

—

Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

ART. 1.

« 1. Il presente decreto definisce soggetti, procedure e modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati:

a) a ospitare, secondo l'indicazione del CONI gli incontri del campionato mondiale di calcio del 1990;

b) a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive, con strutture polifunzionali;

a) a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si applica la riserva di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1978, n. 218.

3. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 sono realizzati secondo un programma predisposto, su indicazione tecnica del CONI, dal Ministro del turismo e dello spettacolo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Esso è presentato al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni entro 15 giorni dall'assegnazione ed è quindi adottato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

4. Gli interventi previsti dalle lettere b) e c) del comma 1, ad opera degli enti pubblici di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) del presente decreto sono realizzati secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. I programmi sono formulati sulla base di criteri e parametri che tengano conto delle necessità di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive. A tale fine, criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI, trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo. Le domande devono indicare le opere da realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista e devono essere corredate da una mappa relativa alle strutture sportive pubbliche esistenti sul territorio del soggetto richiedente.

5. I programmi sono elaborati da un Comitato presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composto dal Ragioniere generale dello Stato, dal Direttore generale della Cassa depositi e

prestiti, dal Presidente del CONI e dal Presidente dell'Istituto per il credito sportivo o da loro delegati, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché l'ANCI e l'UPI, che devono esprimere il parere entro 30 giorni dalla ricezione. Il Ministro del turismo e dello spettacolo presenta entro il 31 maggio di ogni anno al Parlamento per l'esame delle Commissioni competenti, una relazione sullo stato di attuazione del programma predisposto negli esercizi precedenti.

6. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, 30 miliardi e 30 miliardi, rispettivamente negli anni 1987, 1988 e 1989 per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni in cui si realizzano interventi di cui alla lettera a) del comma 1, con il limite di lire 10 miliardi per ciascuno intervento, per l'adeguamento delle infrastrutture strettamente conseguenti all'intervento programmato. I contributi sono concessi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici.

Il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dai seguenti:

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali a totale carico dello Stato ai seguenti soggetti:

a) ai Comuni per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 1 fino a 400 miliardi;

b) ai Comuni e loro consorzi, alle Comunità montane e alle Province per gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c) dell'articolo 1.

1-bis. A tali fini sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 90 miliardi e di ulteriori lire 45 miliardi a decorrere, rispettivamente, dal 1988 e dal 1989.

1-ter. L'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983

n. 50 per la realizzazione di impianti destinati alle finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1. Per la concessione del contributo statale si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del presente decreto. Detto contributo è fissato nella misura annua del 4 per cento rapportata all'onere di ammortamento per capitale e interessi da corrispondere direttamente all'istituto mutuante. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996 per la concessione del predetto contributo, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo. La costruzione e la gestione degli impianti sportivi possono essere affidate in concessione dal Comune a società sportive o ad associazioni sportive indicate nell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1983, n. 50. Se l'opera viene realizzata su terreno di proprietà del Comune, questo è autorizzato ad intervenire nell'atto di stipula del mutuo quale terzo datore dell'ipoteca sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o comunque a costituire a favore del mutuatario diritto di superficie sul quale quest'ultimo potrà iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo.

All'articolo 2, comma 2, le parole di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) sono sostituite con le altre di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

All'articolo 2, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole con le stesse modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1.

All'articolo 2, sono soppressi i commi 3, 4 e 5.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

ART. 2-bis.

1. La realizzazione degli impianti sportivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del presente decreto può essere effettuata anche tramite gare esplorative

volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 24, lettera *b*) della legge 8 agosto 1977 n. 584.

2. Per la realizzazione degli impianti di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, nonché delle opere infrastrutturali strettamente connesse e funzionali alla ristrutturazione degli impianti esistenti per l'adeguamento alle finalità di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

3. Il parere del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai sensi del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, è espresso dal Comitato provinciale del CONI quando la spesa non sia superiore a lire due miliardi e dalla Commissione impianti sportivi del CONI quando la spesa sia superiore a lire due miliardi.

4. Il mutuo di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 è concesso con le medesime modalità anche ai comuni che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già affidato o abbiano in corso di affidamento la costruzione e la gestione dell'impianto inserito nel programma di cui al comma 3 dell'articolo 1.

5. Per la ristrutturazione dello stadio Olimpico di Roma, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere direttamente al CONI il relativo mutuo per l'importo ammesso al contributo statale di cui alla lettera *a*), comma 1 dell'articolo 2.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto pari a lire 30 miliardi per l'anno 1987, a lire 125 miliardi per l'anno 1988 e a lire 170 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo numero 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando: quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987-1988-1989 l'accantonamento « Contributi per la costruzione e il riattamento degli impianti sportivi e strutture di base »; quanto a lire 10 miliardi per il 1987, l'accantonamento « Contributi per la costruzione di alberghi ed ostelli per la gioventù »; e, quanto a lire 105 miliardi per il 1988 e 150 miliardi per il 1989, parzialmente utilizzando la proiezione per gli stessi anni dell'accantonamento « Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

ART. 3-bis.

1. Le opere realizzate per le finalità di cui al presente decreto vengono disciplinate a norma del punto 22, parte seconda della tabella A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. *Identico.*

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 3 GENNAIO 1987, N. 2

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1987.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per l'avvio delle procedure, da parte dei comuni e di altri enti, per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi destinati ad ospitare le gare del campionato mondiale di calcio nel 1990 ed altre manifestazioni sportive, nonché per la proroga del termine previsto dall'articolo 15 della legge-quadro sul turismo 17 maggio 1983, n. 217;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Per l'attuazione di un programma straordinario di interventi per l'edilizia sportiva, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui ventennali, assistiti dal contributo dello Stato. Per le medesime finalità l'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, agli enti pubblici operanti nel settore dello sport, alle società sportive costituite ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, ai soggetti giuridici menzionati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, nonché alle società concessionarie degli enti e soggetti giuridici anzidetti.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, su domanda avanzata dagli enti e dai soggetti indicati nel comma 1 e previo parere tecnico del CONI, concede i contributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. Copia della domanda di contributo, corredata della documentazione tecnica, deve essere contemporaneamente inoltrata, a cura

degli interessati, al CONI che deve esprimere il proprio parere nel termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale il Ministro procede all'emanazione del decreto di concessione del beneficio.

3. I mutui concessi ai sensi del presente decreto sono finalizzati:

a) alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature e l'acquisizione delle relative aree, prioritariamente destinati, secondo le indicazioni del CONI, ad ospitare le gare del campionato mondiale di calcio nel 1990, oppure a consentire la costruzione o la ristrutturazione di impianti sportivi inadeguati alle esigenze di campionato, con priorità per i soggetti ricadenti nei comuni previsti dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) alla costruzione, all'ampliamento, al miglioramento delle attrezzature, ivi compresa l'acquisizione di aree, di impianti sportivi aventi caratteristiche di massimo utilizzo e di economicità da effettuarsi, da parte dei comuni e dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, con priorità per i soggetti ricadenti nei comuni del Mezzogiorno indicati nella lettera a).

ARTICOLO 2.

1. I mutui destinati alle finalità indicate al comma 3, lettere a) e b), dell'articolo 1, sono assistiti da un contributo statale pari all'intera rata di ammortamento se contratti dai comuni e dagli enti pubblici previsti al comma 1 dello stesso articolo 1; quelli contratti dalle società sportive, dalle associazioni sportive e dalle società concessionarie fruiscono del contributo in conto interessi nella misura del 4 per cento, aggiuntivo a quello eventualmente attribuito dall'Istituto per il credito sportivo. A tali fini sono autorizzate le spese di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996 per la concessione di un contributo all'Istituto per il credito sportivo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni medesimi e di lire 45 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1988 per l'ammortamento dei mutui a totale carico dello Stato concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

2. Per favorire l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), è concesso in favore dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, un contributo in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa prevista. Per detta finalità, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziata la somma di lire 15 miliardi nell'anno 1987.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi dal Ministro del turismo e dello spettacolo, secondo un piano di riparto approvato con decreto dello stesso Ministro nell'ambito degli stanziamenti

previsti dal presente decreto. L'affidamento della concessione o dell'appalto, ove motivi di urgenza lo richiedano, viene effettuato a trattativa privata sulla base dell'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa in relazione al prezzo, ai tempi di realizzazione, alle caratteristiche tecnico-costruttive proprie per l'attuazione dell'opera.

4. La costruzione e la gestione degli impianti sportivi possono essere affidate in concessione dal comune a società sportive o ad associazioni sportive indicate nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Se l'opera viene realizzata su terreno di proprietà del comune, questo è autorizzato ad intervenire nell'atto di stipula del mutuo quale datore dell'ipoteca sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o comunque può esprimere la propria adesione alla iscrizione ipotecaria medesima.

5. La realizzazione degli impianti sportivi indicati al comma 3, lettera a), dell'articolo 1 può essere affidata, dagli enti locali interessati, in concessione a singole imprese o a consorzi temporanei appositamente costituiti.

6. Qualora debba procedersi alla realizzazione di piani complessi ed articolati che prevedono la costruzione di grandi strutture sportive, connessi servizi tecnologici e sistemi infrastrutturali, l'ente interessato procede direttamente o tramite concessionaria alla predisposizione di un progetto unitario da inoltrare al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'accesso al Fondo investimenti e occupazione (FIO).

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto pari a lire 20 miliardi per l'anno 1987 ed a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Contributi per la costruzione e il riattamento degli impianti sportivi e strutture di base » e, quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, parzialmente utilizzando la proiezione per gli stessi anni dell'accantonamento « Misure di sostegno delle Associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

1. In deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 15, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, le somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in base al Titolo II

della predetta legge in conto esercizi 1983, 1984 e 1985 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1987.

2. Per le medesime somme il termine per la presentazione del rendiconto previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è fissato al mese di marzo 1988.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1987.

COSSIGA

CRAXI — CAPRIA — ROMITA — GORIA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.